

## **DECRETO 21 dicembre 2011**

**Modifica dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto 8 agosto 2008 recante modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca. (12A03514) (GU n. 73 del 27-3-2012)**

IL MINISTRO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ed, in particolare, gli articoli da 11 a 16 sull'adeguamento della capacita' di pesca della flotta da pesca comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che pone obiettivi di riduzione della capacita' di pesca distinti per aree convergenza e non convergenza;

Visti gli articoli 21 e 23 del citato reg. (CE) n. 1198/2006, riguardanti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalita' di arresto definitivo delle attivita' delle unita' da pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2010, n. 130;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale, sulla base delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio ed in considerazione degli obiettivi di riduzione di cui al Programma Operativo, sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'art. 21, lettera a, punto vi) del reg. (CE) n. 1198/2006, adottato con decreto 19 maggio 2011;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 al fine di adeguare gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca ivi previsti con quelli indicati nel decreto direttoriale 5 dicembre 2011, al fine di assicurare l'ammissibilita' della spesa pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto definitivo;

Considerato necessario adeguare gli obiettivi di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2008;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2010, Suppl. Ord. N. 143, con il quale e' stata adottata la graduatoria di cui all'art. 6 del citato decreto 8 agosto 2008 in relazione alle geographical sub areas (GSA) e ai sistemi di pesca al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca previsti nel suddetto Piano di adeguamento;

Considerato che l'iter amministrativo inerente le istanze inserite nella citata graduatoria non e' ancora definito;

Considerato che le modifiche apportate dal presente decreto non ledono la posizione giuridica soggettiva degli operatori che hanno presentato istanza ai sensi del provvedimento 8 agosto 2008 ed inseriti nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 27 maggio 2010;

Considerato, altresì, che la documentazione presentata dagli istanti mantiene integra la sua validità ai fini dell'ammissione al premio per l'arresto definitivo;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 14 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2010, n. 130, sono sostituiti come segue:

1. Ciascuno dei Piani nazionali di disarmo elaborati per GSA e sistemi di pesca in cui e' configurato il Piano di adeguamento adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011, individua la percentuale di riduzione ottimale della capacità di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento e prevede valori minimi di capacità da ritirare per il raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo.

2. In esecuzione dei Piani nazionali di disarmo, di cui al comma 1, e' previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori minimi di stazza da ritirare.

<i>GSA</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>10</i> <i>(Calabria</i> <i>tirrenica -</i> <i>Campania)</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>16</i> <i>(Sicilia-</i> <i>comprese</i> <i>GSA 10 e</i> <i>19)</i>	<i>16</i> <i>(Sicilia</i> <i>Stretto)*</i>
<i>Sistemi</i>								
<i>Strascico</i>	<i>350</i>	<i>829</i>	<i>2.039</i>	<i>1.000</i>	<i>2.200</i>	<i>500</i>	<i>865</i>	<i>7.514</i>

\* Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri.

<i>GSA</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>10</i> <i>(Calabria</i> <i>tirrenica -</i> <i>Campania)</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>16 (Sicilia-</i> <i>comprese GSA</i> <i>10 e 19)</i>
<i>Sistemi</i>							
<i>Circuizione</i> <i>e Volante</i>	<i>-----</i>	<i>120</i>	<i>131</i>	<i>55</i>	<i>13</i>	<i>-----</i>	<i>134</i>
<i>Altri sistemi</i>	<i>120</i>	<i>310</i>	<i>264</i>	<i>381</i>	<i>72</i>	<i>156</i>	<i>923</i>

”.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il Ministro: CATANIA*

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 173

12A03514

DECRETO 6 marzo 2012.

**Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio «S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l’art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell’allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

